



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

DETERMINAZIONE N. 2/2002 del 12 settembre 2002

Testo coordinato con la Determinazione n.7/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2012)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

[...]

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

DETERMINA

- I. come di seguito illustrato le modalità di individuazione dei canoni annui per concessioni dei beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale, compresi entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna, rilasciate al fine di realizzare e gestire le strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito dell'approdo turistico per il diporto nautico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n.509 e pertanto:
 - A. conferma i criteri già individuati in sede di Determinazione Presidenziale n.1 del 30 gennaio 1998 relativamente ai canoni annui di concessione per l'occupazione e l'uso dei soli specchi acquei (parte mare);
 - B. individua il canone annuo per l'occupazione e l'uso delle aree demaniali marittime (parte terra) nella misura percentuale di seguito individuata, ossia nel
 - a) 4%, nel caso di concessioni di durata non superiore a 15 anni,
 - b) 4,25%, nel caso di concessioni oltre i 15 anni ma non superiori ai 30,
 - c) 4,5%, nel caso di concessioni oltre i 30 anni,del valore commerciale delle aree determinato, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alla loro vigente destinazione urbanistica e agli usi per i quali viene presentata domanda di concessione, da una perizia giurata demandata ad esperto da nominarsi tra i soggetti iscritti all'Albo a tal fine conservato presso il Tribunale di Ravenna, e ciò al fine di assicurarne le necessarie competenza e indipendenza. L'affidamento del suddetto incarico professionale avverrà con delibera presidenziale, sentito il Comitato Portuale, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di nomina dei consulenti professionali della Pubblica Amministrazione;
- II. nella misura e con le modalità sopra stabilite alla lettera B., il canone annuo di concessione per l'occupazione di aree demaniali marittime anche comprensive in via accessoria di pertinenze demaniali marittime, per realizzare nuovi edifici ovvero sottoporre a integrale ristrutturazione edifici esistenti. Nel caso invece di concessioni non interessanti aree ma esclusivamente l'utilizzo, la demolizione ovvero la ristrutturazione di pertinenze demaniali marittime ai fini predetti, non si farà ricorso a perizia giurata e la determinazione del valore commerciale predetto sarà effettuata tramite stima dall'Autorità Portuale avendo quale riferimento i valori medi dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per la zona dove insiste il bene o per zona a questa limitrofa, ovvero ad analogo indice. Nel caso precedente, laddove la concessione preveda in via accessoria l'occupazione di aree ma l'Autorità Portuale ritenga prevalente la concessione delle pertinenze, ferme restando le disposizioni relative alla stima per quanto attiene la concessione delle pertinenze, si farà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al punto I della Tabella dei canoni concessori della Determinazione n.10 del 19 ottobre 2000 e s.m.i. per quanto attiene il canone da corrispondersi per l'occupazione delle aree predette.

La realizzazione e il mantenimento delle strutture di difficile rimozione di cui sopra sarà consentito mediante rilascio di atto formale della durata minima di anni 6 e comunque non superiore ai 50 avendosi l'acquisizione delle opere stesse tra le pertinenze demaniali marittime allo scadere del titolo. Nel caso le opere di difficile rimozione siano realizzate in sostituzione di pertinenze demaniali marittime, la loro acquisizione dovrà intervenire immediatamente dopo il loro collaudo. L'acquisizione opera sempre senza alcun rimborso o indennizzo nei confronti del concessionario.

Laddove la ristrutturazione integrale dovesse interessare bene iscritto tra le pertinenze demaniali marittime, la valutazione affidata al perito dovrà tenerne conto in sede di determinazione del valore patrimoniale.

Il canone annuo come sopra determinato sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, o di altro analogo indice che sostituisca questi ultimi.

La presente determinazione entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 15 settembre 2002 e dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia per quanto eventualmente in contrasto con essa.

Ravenna, 12 settembre 2002

Il Presidente